

Oggetto: RIPOSO SETTIMANALE DEL P.D.M. IN PRESENZA DI CONGEDO.

Si fa riferimento alla lettera (omissis) con la quale è stato posto un quesito in ordine all'applicazione delle disposizioni impartite con la circolare n. P.10.0.6/963/2.4 del 24.5.85, circa la contabilizzazione del congedo fruito dal p.d.m. prima del riposo settimanale.

In particolare è stato chiesto quale è il trattamento da usare nei confronti del personale inserito in turno che domanda al Dirigente addetto 2 giorni di congedo per coprire un periodo di assenza relativo ad un servizio di andata e ritorno a cavallo di due giornate di turno immediatamente precedenti il riposo settimanale.

In proposito si fa presente che, nel caso come quello ipotizzato, poiché il periodo di assenza dal servizio da coprire con il congedo prima del riposo settimanale, pur interessando due giornate consecutive in turno, deve essere inferiore a 24 ore (com'è noto, in base alle norme in vigore, l'assenza dalla residenza deve essere inferiore a tale limite) e, quindi, copribile con un solo giorno di congedo, il Dirigente di Deposito, all'atto della domanda del congedo da parte del p.d.m., dovrà far richiedere allo stesso un solo giorno di congedo.

Ciò consentirà all'interessato di godere per intero dell'assenza dal servizio per il periodo indicato, non potrà determinare l'indivisibilità del riposo settimanale e quindi il p.d.m. in questione dovrà riprendere il proprio turno dopo tale riposo settimanale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

858.424

Oggetto: CONGEDO DA ATTRIBUIRE AL P.D.M. PRIMA DEL RIPOSO SETTIMANALE.

In relazione al quesito posto con la suddistinta significasi che la disposizione contenuta nella lettera TV.11.1/12.1.10 del 15.1.86 relativa al congedo del p.d.m. prima del riposo settimanale è senz'altro riferibile anche al caso in cui vi sia un servizio afferente a due giornate intercalate da un riposo fuori residenza.

Ciò si evince dal disposto di cui all'art. 11 del D.P.R. 374/1983 in quanto in sede di formazione dei turni o di comando del servizio l'assenza dalla residenza non deve superare le 24 ore, le stesse cioè che il p.d.m. può coprire con un giorno di congedo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ART.9 DEL D.P.R. 374/1983.

Omissis

In ordine alla interpretazione da dare alle disposizioni impartite dal Servizio Personale con la circolare P.10.0.6/963/2.4 del 24.5.1985 per la contabilizzazione del congedo abbinato al riposo settimanale del Personale di Macchina e Viaggiante.

In proposito, ricordato che le disposizioni di cui alla predetta circolare sono da applicare solo nei confronti del citato personale inserito nei turni di servizio, si fa presente quanto segue:

- 1) la fine del riposo giornaliero spettante a detto personale dopo l'ultima prestazione svolta secondo il proprio turno, richiamata al punto a) della circolare in questione, deve intendersi quella riferita al riposo giornaliero previsto dal turno stesso.

In altri termini la contabilizzazione del periodo di libertà dal servizio per congedo deve essere fatta decorrere dal momento in cui l'agente interessato avrebbe dovuto iniziare la propria prestazione lavorativa prevista dal turno che intende coprire con il congedo.

- 2) Per rendere formalmente valido il concetto di indivisibilità del riposo settimanale di durata pari a 48 ore "anche ai fini della fruizione del congedo", così come stabilito dalle istruzioni all'art.9 del DPR 374/83 emanato dal Sig. Direttore Generale, è necessario che il P.d.M. inserito nei turni di servizio chieda almeno due giorni di congedo immediatamente prima del riposo settimanale.

Solo in sede di regolarizzazione del predetto congedo ed alla condizione che il personale abbia optato per la ripresa del proprio turno dopo il riposo settimanale dovrà essere applicato quanto previsto dalla circolare del Servizio Personale in principio richiamata.

Oggetto: ART. 9 D.P.R. 374/83 - RIPOSO SETTIMANALE DEL P.D.M.
E VIAGGIANTE IN PRESENZA DI CONGEDO.

Con lettera circolare n° P.10.0.6/963/2.4 del 24.5.1985 sono state definite, com'è noto, le norme per la contabilizzazione della durata del riposo settimanale del personale di macchina inserito in turno, quando tale riposo è abbinato al congedo.

Premesso che tali norme annullano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate sulla questione, si ritiene opportuno far presente che, per quanto riguarda la definizione dei giorni di congedo da far richiedere per la copertura del periodo di assenza dal servizio, dovrà essere tenuto conto, oltre che dei riposi settimanali, anche delle eventuali festività infrasettimanali comprese nel suddetto periodo di libertà dal servizio.

Pertanto dal totale delle ore intercorrenti fra la fine del riposo giornaliero spettante al personale dopo l'ultima prestazione lavorativa svolta e l'inizio del servizio secondo il turno, dovranno essere detratti anche tanti periodi di 24 ore per quante sono le eventuali festività infrasettimanali comprese nel periodo sopra richiamato.

In altri termini ognuna di tali "festività" farà ridurre di una unità i giorni interi di congedo da far richiedere al personale interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Oggetto: ART. 9 D.P.R. 374/83 - RIPOSO SETTIMANALE DEL PERSONALE VIAGGIANTE E DI MACCHINA IN PRESENZA DI CONGEDO.

Sono state da più parti prospettate difficoltà d'ordine operativo in merito alla contabilizzazione del congedo abbinato al riposo settimanale del personale di macchina e viaggiante inserito nei turni di servizio.

Le difficoltà, che si riscontrano quando al riposo settimanale sono abbinati più giorni di congedo, derivano dal fatto che al personale di cui sopra è preclusa, per la natura delle mansioni svolte, la possibilità della frazionabilità del congedo a mezza giornata.

Esaminato il problema si è rilevato che in effetti in conseguenza della disposizione inserita nell'istruzione all'art. 9 del D.P.R. 374/83 - la quale stabilisce l'indivisibilità del riposo giornaliero dal riposo settimanale quando questo è abbinato ad almeno due giorni di congedo - si può verificare che il termine del periodo di libertà goduto dal personale per riposo giornaliero, per giorni di congedo (almeno due di 24 ore) e per riposo settimanale venga a cadere dopo l'ora di inizio della prestazione stabilita dal turno in cui il dipendente è inserito.

Al fine di dare chiarezza e uniformità di trattamento, si dispone che in siffatta situazione il personale che riprende servizio dopo il suddetto periodo di libertà dovrà essere considerato "disponibile" e come tale utilizzato, assicurandogli, poi, il reinserimento nel proprio turno alla prima occasione favorevole secondo le particolari disposizioni previste per il personale di macchina e per quello viaggiante.

E' consentito tuttavia che al termine del periodo di libertà come sopra specificato, l'interessato possa riprendere il proprio turno di servizio qualora accetti la necessaria corrispondente riduzione del periodo di libertà concesso.

Oggetto: ORARIO DI LAVORO DEL P.D.M.

Si fa riferimento alla suddistinta con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in merito alla contabilizzazione delle assenze per congedo spettanti al p.d.m. inserito nei servizi di turno.

Al riguardo, premesso che il riposo giornaliero previsto dal turno è da considerare come diritto acquisito per il personale che ha espletato la prestazione lavorativa precedente tale riposo, si precisa che l'inizio del periodo di assenza dal servizio per congedo richiesto dal personale di macchina inserito nei turni di servizio deve decorrere dal momento in cui il personale stesso avrebbe dovuto riprendere il proprio servizio nella prima giornata che intende coprire con il congedo.

Omissis

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Oggetto: ORARIO DI LAVORO DEL P.D.M.

In esito ad alcuni quesiti qui pervenuti, si conferma la validità delle disposizioni contenute nella circolare TV.1.24/25380/25.1 del 26.9.1968 (*1) in base alla quale il personale di macchina disponibile che, per qualsiasi motivo, effettua un servizio di turno ha titolo ad usufruire:

- a) - del riposo giornaliero previsto dal turno (anziché del riposo minimo regolamentare) non appena immesso nel turno stesso;
- b) - del riposo settimanale previsto dal turno, qualora abbia già effettuato almeno cinque giornate di lavoro.

Ogni altra disposizione, comunque emanata, che risulti in contrasto con quanto sopra, deve intendersi annullata.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(*1) - Non inserita perché non contenente ulteriori elementi utili al P.d.M.

TV.41.1/403.11.RC del 3.9.1984

Oggetto: DISPOSITIVO DI VIGILANZA ASSOCIATO ALLA R.S. - MODIFICA INSERZIONE APPARECCHIATURE.

Ad alcune loc. E.656, attualmente in dotazione al D.L. di Milano C.le sono state apportate modifiche alla inserzione della ripetizione segnali in seguito alla applicazione di un "dispositivo di vigilanza" che, fino ad ordine diverso, dovrà rimanere inattivo.

La maniglia dell'inseritore generale (tipo Westinghouse) è stata tolta; pertanto l'inserzione e disinserzione della ripetizione segnali deve essere fatta attraverso la chiave del cruscotto visualizzatore, ferma restando la preventiva chiusura dell'interruttore automatico.

La finestrella di alloggiamento posta sul coperchio dell'inseritore generale, recante l'iscrizione "DISPOSITIVO VIGILANZA" deve rimanere piombata con il commutatore interno in posizione di "ESCLUSO".

Pertanto il commutatore a levetta applicato sul quadrante del cruscotto, in luogo del visualizzatore del C.V., con le iscrizioni "RS + VIGILANZA" o "SOLO VIGILANZA" attualmente non assolve nessuna funzione.(*1)

Rimangono invariate le disposizioni di cui alle "Norme particolari per il p.d.m. addetto alla condotta dei mezzi di trazione provvisti di apparecchiature speciali di sicurezza".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO


(*1) - Tuttavia va lasciato in posizione "RS + VIGILANZA".
(Per la descrizione del funzionamento del dispositivo in questione si rimanda all'apposita istruzione)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PERSONALE

Visto ai sensi della Circolare n. P.O.M.
1.1/609 del 9 gennaio 1980

Il Capo dell'Ufficio C.le 10^a



CIRCOLARE	UNITA' EMITTENTE	PROG.	ARGOM.
	P.10.0.6	963	2.4

Roma, 26 maggio 1985

Oggetto: - Art. 9 D.P.R. 374/83
Riposo settimanale del
personale viaggiante e
di macchina in presen-
za di congedo. -

- SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO MOVIMENTO
- " DIRETTORE DEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE
- " DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
- " DIRETTORE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
- " DIRETTORE DEL C.E.U.
- SIGG. DIRETTORI COMPARTIMENTALI
- " VICE DIRETTORI GENERALI
SERVIZI IMPIANTI ELETTRICI,
LAVORI E COSTRUZIONI, AFFARI GENERALI
APPROVVIGIONAMENTI, ISTITUTO SPERI-
MENTALE, SETTORE AUTONOMO NAVIGAZIONE,
UNITA' SPECIALI

p.n.
p.c.e.n.

LORO SEDI

DIREZIONE COMP.LE FIRENZE

CENTRO CORRISPONDEZA

29.5.85

0004790

MATERIALE E TRAZIONE

14.16

30
diffusione

DISTRIBUZIONE La presente deve essere distribuita alle Unità e gruppi di personale qui indicati. Tutte le Unità destinatarie del Servizio Personale hanno l'obbligo di curare la conservazione della Circolare fra le documentazioni di carattere permanente.

UNITA' DEL SERVIZIO PERSONALE			UNITA' DI ALTRI SERVIZI	
UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE	GRUPPI DI PERSONALE	UNITA' DELLE SEDI CENTRALI	UNITA' PERIFERICHE
Uffici	Uffici Personale Comp.le Divisione Personale Bolzano.	13.18	Uffici del Personale	Unità equiparate agli Uffici.

- b) dal totale delle ore vanno detratti tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali compresi nel periodo di libertà concesso al dipendente;
- c) la differenza va divisa per 24:
- il quoto indica il numero dei giorni di congedo fruito;
 - il resto, che rappresenta le residue ore di libertà, si trascura se è pari o inferiore a 6; si contabilizza con mezza giornata di congedo se è superiore a 6 e inferiore o uguale a 18; si contabilizza con una giornata di congedo se è superiore a 18;

La possibilità di concedere il congedo a mezza giornata è limitato al caso in questione ed è finalizzata a favorire unicamente la ripresa del turno. Resta, quindi, fermo il principio generale della indivisibilità della prestazione giornaliera per il personale in questione.


Resta inoltre ferma la divisibilità del riposo settimanale di durata non inferiore a 30 ore (v. Istruzioni art. 9) D.P.R. 374/83) - in presenza di fruizione di un solo giorno di congedo prima del riposo settimanale.

La presente disposizione ha valore sperimentale per il personale del settore viaggiante.

per delega
IL VICE DIRETTORE GENERALE

S. Colom

UFF. M. I. FIRENZE



FAZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 58 - 50138 FIRENZE

INDIRIZZO TELEGRAFICO: FERROTAFILE FIRENZE

TELEFONO: 055/2787

TELEX: 37003 FERROT

UFFICIO MATERIALE E TRAZIONE
A N C O N A

Firenze, 15 GEN. 1986 6

p.n. UFFICI MATERIALE E TRAZIONE
T U T T I

Classif. TV.11.1/12.2.10

(da citare nelle risposte)

p.c. SERVIZIO PERSONALE - R O M A

Rit.

p.c. SERVIZIO MOVIMENTO - R O M A

del

Oggetto: Riposo settimanale del p.d.m.
in presenza di congedo.

17 GEN. 1986

Allegati: n° 1 (al 1° indirizzo).

Si fa riferimento alla lettera datata 6.1.1986, che si unisce in copia, con la quale la Segreteria dello SMA - PISAFS del Deposito Locomotive di Ancona ha posto un quesito in ordine all'applicazione delle disposizioni impartite con la circolare n° P.10.0.6/963/2.4 del 24.5.1985, circa la contabilizzazione del congedo fruito dal p.d.m. prima del riposo settimanale.

In particolare è stato chiesto quale è il trattamento da usare nei confronti del personale inserito in turno che domanda al Dirigente addetto 2 giorni di congedo per coprire un periodo di assenza relativo ad un servizio di andata e ritorno a cavallo di due giornate di turno immediatamente precedenti il riposo settimanale.

In proposito si fa presente che, nel caso come quello ipotizzato, poichè il periodo di assenza dal servizio da coprire con il congedo prima del riposo settimanale, pur interessando due giornate consecutive di turno, deve essere inferiore a 24 ore (com'è noto, in base alle norme in vigore, l'assenza dalla residenza deve essere inferiore a tale limite) e, quindi, copribile con un solo giorno di congedo, il Dirigente di Deposito, all'atto della domanda del congedo da parte del p.d.m., dovrà far richiedere allo stesso un solo giorno di congedo.

Ciò consentirà all'interessato di godere per intero dell'assenza dal servizio per il periodo indicato, non potrà determinare l'indivisibilità del riposo settimanale e quindi il p.d.m. in questione dovrà riprendere il proprio turno dopo tale riposo settimanale.

Si prega informare del contenuto della presente tutti gli impianti interessati al problema, dando poi la risposta del caso all'Organismo Sindacale in principio citato.


401 - DS/ub



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

UFFICIO MATERIALE E TRAZIONE
FIRENZE



RAZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE
VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 88 - 50139 FIRENZE
INDIRIZZO TELEGRAFICO: FERROTABILE.FIRENZE
TELEFONO: 058/2767 - TELEX: 870012 FERROT

UFFICIO MATERIALE E TRAZIONE
TRIESTE

Firenze, 15 FEB 1986 32

Classif. TV.11.1/12.2.6
Rif. al n° TU.12/108.0
del 5.2.1986

p.c. UFFICI MATERIALE E TRAZIONE
TUTTI

19 FEB 1986 305
UFFICIO MATERIALE E TRAZIONE
FIRENZE

Oggetto: Congedo da attribuire al p.d.m.
prima del riposo settimanale.

In relazione al quesito posto con la suddistinta significasi che la disposizione contenuta nella lettera n° TV.11.1/12.2.10 del 15.1.1986 relativa al congedo del p.d.m. prima del riposo settimanale è senz'altro riferibile anche al caso in cui vi sia un servizio affere- nte a 2 giornate intercalate da un riposo fuori residenza.

Ciò si evince dal disposto di cui all'art. 11 del D.P.R. 374. 1983 in quanto in sede di formazione dei turni o di comando del ser- vizio l'assenza dalla residenza non deve superare le 24 ore, le stesse cioè che il p.d.m. può coprire con 1 giorno di congedo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

3401 - DS/ub

DIREZIONE COM.P.LE FIRENZE
18.2.86
CENTRO CORRISPONDENZA
0000655



AREA TRASPORTO

DIVISIONE TRAZIONE

Programmazione e Logistica
- Settore P.d.M. -

Classif.: T/TR.LOG.PDM/NU.7.7

Data: 13/07/95

Riferim:

Del:

UNITA' TERR. DI GESTIONE PDM/PDS
- TUTTE -

p.c. UNITA' TERR. DI COORD. LOCOMOTIVE
MILANO - BOLOGNA - NAPOLI

all. n.6

Oggetto: Ferie abbinate al riposo settimanale per il Personale di Macchina.

Sono pervenuti a questa Sede alcuni quesiti tendenti ad avere chiarimenti sull'argomento di cui all'oggetto.

Al riguardo, allo scopo di disciplinare la corretta interpretazione delle norme attualmente in vigore, uniformandone i comportamenti nelle varie casistiche, si precisa quanto segue:

- a) - Fermo restando la divisibilità del riposo settimanale a 30 ore, per richieste di un unico giorno di ferie, il conteggio delle stesse, per periodi di 24 ore, dovrà decorrere dall'ora di inizio della prestazione prevista sul primo giorno di assenza, fino al giorno di ripresa del servizio, detraendo 48 ore per i riposi settimanali spettanti indipendentemente se trattasi di ferie turnificate o meno.
- b) - Si evidenzia che gli eventuali intervalli posti in precedenza o a seguito del riposo settimanale (Intervalli di riposo) sono parte integrante dei riposi stessi.
- c) - Per il personale che si trova in posizione di disponibilità, il riposo settimanale in presenza di ferie abbinate ha comunque una durata di 48 ore.
- d) - Il frazionamento delle ferie, si applica esclusivamente in detrazione, per favorire la ripresa del turno, quando l'agente avendone titolo ne fa esplicita richiesta.

Ciò stante si allega una serie di 12 esempi con schemi grafici, esplicativi delle situazioni più significative, per la contabilizzazione delle ferie. Gli stessi schemi sono parte integrante della presente circolare.

Il Responsabile

MR/3811
00068_95.WPS

AREA TRASPORTO DIVISIONE TRAZIONE FIRENZE
N° PROTOCOLLO PARTENZA <u>1091</u>
D. IA <u>14 LUG. 1995</u>


Copia per l'inserto

CONTABILIZZAZIONE FERIE ABBINATE AL RIPOSO DI TURNO

esempio n. 3

4 GIORNI DI FERIE
+ INT. + RIPOSO
+ RIPRESA TURNO

8,00



Non si applica l'attribuzione di un'ulteriore 1/2 g.ta di ferie, nonostante le 11h di libertà, per il diritto alla ripresa turno

esempio n. 4


A

2 GIORNI DI FERIE
+ RIPOSO +INTERVALLO
+ DISP. ORE 5.00 8° G.TA

OPPURE
a richiesta
dell'agente

B

1,5 GIORNI DI FERIE
+ RIPOSO
+ RIPRESA TURNO




Attribuzione di due giorni di ferie con conseguente riposo settimanale indivisibile di 48 ore, con frazionamento nel caso della soluzione "B"

**CONTABILIZZAZIONE FERIE
ABBINATE AL RIPOSO DI TURNO**


esempio n. 7

1 GIORNI DI FERIE
+ INT. + RIP. + INT.
+ RIPRESA TURNO



esempio n. 8



1 GIORNI DI FERIE
+ INT. + INT. + RIP.
+ RIPRESA TURNO



esempi n.° 7 e 8

- _ Vale anche nel caso con servizio con R.F.R.
- _ L'intervallo del riposo settimanale è parte integrante del riposo.

**CONTABILIZZAZIONE FERIE
ABBINATE AL RIPOSO DI TURNO**



L'indivisibilità del riposo settimanale (48 ore) negli esempi 11 e 12 della 6° g.ta è comunque realizzata in quanto la richiesta di ferie non è rispettivamente limitata alla sola 4°/5° e 5° g.ta, ma parte integrante di un ulteriore successivo periodo di ferie; ciò indipendentemente se trattasi di ferie turnificate o meno.